



**PROVINCIA DI VERONA**  
**SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIABILITÀ**  
**SERVIZIO INFRASTRUTTURE**

**DISCIPLINARE DI GARA**

*Affidamento dei lavori di ripristino, consolidamento strutturale e adeguamento sismico del Ponte “Delaini” sul fiume Adige, lungo la strada provinciale 39/B, Comune di Ronco all’Adige e Comune di Belfiore*

**CUP D97H17001580003 – CIG B76400A888**

# INDICE GENERALE

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	4
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
3.1. DURATA.....	8
3.2 REVISIONE DEI PREZZI.....	8
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE.....	12
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE RETE, GEIE.....	12
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	13
7. AVVALIMENTO.....	13
8. SUBAPPALTO.....	14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11. SOPRALLUOGO.....	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	16
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	16
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA "A" - step 1.....	18
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	18
15.2 IMPOSTA DI BOLLO.....	21
15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	21
15.4 CONTRIBUTO ANAC.....	22
15.5 COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 46, D.LGS. n. 198/2006.....	23
15.6 ATTESTAZIONE SOA.....	23
15.7 PROCURA.....	23
15.8 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	23
15.9 DOCUMENTAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 D.LGS. n. 14/2019.....	23
15.10 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	23
16. OFFERTA TECNICA - BUSTA "B"- step 2.....	25
17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA "C"- step 3.....	25
17.1 RIEPILOGO DELL'OFFERTA - step 4.....	25
17.2 INVIO OFFERTA - step 5.....	26
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	26
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	26
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	26
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	27
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	28
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	28
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	29
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	29
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	29

## PREMESSE

Con provvedimento del Presidente della Provincia n. 54 del 16/06/2025 è stato approvato l'intervento di ripristino, consolidamento strutturale e adeguamento sismico del ponte "Delaini" sul fiume Adige, lungo la Sp 39/b "della Bova", nei Comuni di Ronco all'Adige e Belfiore.

Con successiva determinazione di approvazione del progetto esecutivo e a contrattare n. 1924 del 20/06/2025, munita di formula esecutiva in data 23/06/2025, l'Amministrazione ha deliberato di indire gara pubblica per l'affidamento dei lavori volti alla realizzazione del predetto intervento di ripristino, consolidamento strutturale e adeguamento sismico del ponte "Delaini" sul fiume Adige, lungo la Sp 39/b "della Bova", nei Comuni di Ronco all'Adige e Belfiore.

La gara viene espletata mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», ripubblicato in G.U. 13 aprile 2023, n. 87 – S.O. (in seguito: Codice), con applicazione della c.d. inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice.

La procedura è svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) "Sintel" di Arca Regione Lombardia (di seguito per brevità anche solo "Sistema", "Sintel" e/o "Piattaforma"), accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 44 del Codice e al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L'appalto ha importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e non presenta un interesse transfrontaliero certo. Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso.

**Stazione appaltante:** Provincia di Verona, via Franceschine n. 10, 37122 Verona; profilo del committente: <https://web.provincia.vr.it/index.php>.

**Servizio competente:** Servizio Infrastrutture. **PEC:** [sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it).

**CUI:** L00654810233201800326

**CUP:** D97H17001580003

**CIG:** B76400A888

**Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS):** ITH31

**Responsabile unico del progetto:** Ing. Stefano Brunelli – mail: [stefano.brunelli@provincia.vr.it](mailto:stefano.brunelli@provincia.vr.it).

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al bando/disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato [Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel](#), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando/disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando e nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39.02.39.331.780).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando/Disciplinare di gara;
  - b) Domanda di partecipazione – Modello (Allegato 1);
  - c) Documento di gara unico europeo – DGUE Request.xml (Allegato 2);
  - d) Schema di contratto (Allegato 3);
  - e) Dichiarazione di equivalenza CCNL applicato dall'operatore economico – Modello (Allegato 4);
  - f) Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 5);
  - g) Patto d'Integrità della Provincia di Verona (Allegato 6)
  - h) Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel (Allegato 7);
- ◆ La documentazione di gara è accessibile sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” al seguente link: [https://servizionline.provincia.vr.it/openweb/pratiche/dett\\_registri.php?sezione=2024docgara&id=19911&codEstr=ALTRO&CSRF=a722443201910e58bc65dc15ea3f0c34](https://servizionline.provincia.vr.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=2024docgara&id=19911&codEstr=ALTRO&CSRF=a722443201910e58bc65dc15ea3f0c34) e sulla Piattaforma telematica di approvvigionamento Sintel;
- ◆ La documentazione progettuale è direttamente disponibile al link: <https://share.provincia.vr.it/index.php/s/M7xfn6F5JcpBLLn>.

### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, **sino al 18 luglio 2025 – ore 12.00**, in via telematica attraverso la sezione “*Comunicazioni procedura*”, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite, in forma anonima, entro il giorno 21 luglio 2025, ossia **almeno sei giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il medesimo canale sulla Piattaforma in “*Documentazione di gara*”.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulati esclusivamente in lingua italiana.

In caso di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti a mezzo PEC all'indirizzo del servizio competente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di Sintel attraverso la funzionalità “*Comunicazioni procedura*” relativa alla procedura.

Per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis (INI -PEC), 6-ter (IPA), 6-quater (INAD), del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 ovvero all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di domanda. In tal caso le comunicazioni da parte dell'operatore economico verranno effettuate all'indirizzo PEC del servizio competente [sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it).

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Provincia; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei lavori di consolidamento strutturale e adeguamento sismico dell'intero manufatto in calcestruzzo armato del ponte "delle Gambelonghe" sul vajo della Pissarota in Comune di Roverè Veronese.

L'opera è finanziata in parte con fondi propri, in parte mediante contributo MIT per programma Ponti 1, D.M. n. 225/2021.

Il progetto è stato redatto tenuto conto delle specifiche tecniche e contrattuali di cui al [D.M. 23/06/2022, n. 256](#) recante i «criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (CAM Edilizia)» nonché al [D.M. 23/05/2024](#) intitolato «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)».

Il medesimo è stato validato dal RUP in data 13 maggio 2025, come da prot. generale 29191 del 14 maggio 2025 (art. 42, comma 4, del Codice).

L'appalto non è suddiviso in lotti risultando non funzionale né possibile individuare utilmente singoli lotti prestazionali trattandosi di un intervento necessariamente unitario e in gran parte monotematico, principalmente consistente in demolizioni corticali e ripristini superficiali insistenti su manufatto isolato.

Il Contratto Collettivo applicabile al presente appalto è il seguente: CCNL F012 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative";

Sono considerati equivalenti al predetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Allegato I.01, i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro classificati mediante i seguenti codici CNEL/INPES:

- CCNL F015 "Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini";
- CCNL F018 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini".

Gli Operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente Contratto collettivo da essi applicato (rispetto a quelli suindicati F012 oppure F015 oppure F018), purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli indicati dalla Stazione appaltante. In tal caso, la dichiarazione di equivalenza delle tutele è verificata ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del Codice anche con le modalità di cui all'art.110 del Codice, in conformità all'art. 5, dell'Allegato I.01.

La contabilizzazione è determinata a **misura** e a **corpo** ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 al Codice. Per i lavori a corpo il prezzo è determinato in maniera fissa ed invariabile in ragione della specificità, del dettaglio e della compiutezza tecnica degli elaborati progettuali nonché delle esigenze specificamente rappresentate nel CSA (v. art. 2). La parte dei lavori liquidabile a misura è determinato in base alle quantità in relazione alle voci di costo.

L'importo complessivo dell'affidamento ammonta ad € **3.225.428,57** (al netto di IVA), come di seguito composto:

- € 2.809.580,19: **importo a base di gara;**
- € 415.848,38: **oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.**

L'importo a base di gara comprende i costi della **manodopera** stimati dalla Stazione appaltante in € **537.853,04**, a mente dell'art. 41, comma 13, del Codice.

Segue tabella di dettaglio:

Tabella n. 1

	Descrizione	Importo
A.	1. LAVORI	€ 2.271.727,15
	2. COSTO DELLA MANODOPERA	€ 537.853,04
A. Importo a base di gara (1+2)		€ 2.809.580,19
B.	B. ONERI PER LA SICUREZZA	€ 415.848,38
Importo complessivo (A+B)		€ 3.225.428,57

L'intervento si compone delle lavorazioni appartenenti alle seguenti Categorie di lavori:

Categoria prevalente: OG3 (Strade autostrade ponti) – Codice CPV: 45221119-9,  
 Categorie scorporabili: OG8 (Opere fluviali) – Codice CPV: CPV: 45240000-1,  
 OS11 (Apparecchiature strutturali speciali) – Codice CPV: 45221000-2,  
 OS12-A (Barriere stradali) – Codice CPV: 34928300-1,

di cui si indicano importi, classificazione e dettaglio nella tabella seguente.

Tabella n. 2

CATEGORIE DI LAVORAZIONI											
Categoria	Classifica	Descrizione	Prevalente/ scorponabile	Qualificazione obbligatoria	Subappalto	IMPORTO TOTALE LAVORI (€)	Incidenza sul totale	Costo manodopera	Incidenza manodopera	Lavori a Corpo Incidenza	Lavori a Misura/ Incidenza
OG3	IV	Strade autostrade ponti	P	Sì	< 50%	2.342.507,77 (di cui oneri sicurezza 298.865,70)	72,7%	449.995,60	83,7%	1.490.147,79 (73,3 %)	553.494,28 (71,2%)
OG8	II	Opere fluviali	S	Sì	100%	348.332,24 (di cui oneri sicurezza 46.668,24)	10,8%	44.085,21	8,2%	301.664,00 (14,8%)	0,00 (0%)
OS11	II	Apparecchiature strutturali speciali	S	Sì	100%	€ 346.145,47 (di cui oneri sicurezza 46.375,27)	10,7%	15.659,76	2,9%	240.795,38 (11,9%)	58.974,82 (7,6%)
OS12-A	I	Barriere stradali	S	Sì	100%	188.443,08 (di cui oneri sicurezza 23.939,16)	5,8%	28.112,47	5,2%	0,00 (0,00%)	164.503,92 (21,2)
<b>TOTALE</b>						<b>3.225.428,57</b> (di cui oneri sicurezza <b>415.848,38</b> )	<b>100%</b>	<b>537.853,04</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b> sul totale lavori (esclusi oneri)	<b>100%</b> sul totale lavori (esclusi oneri)

**Si precisa:**

◆ Nella categoria prevalente OG3 sono ricomprese lavorazioni riconducibili alle categorie OS18-A e OS21, ognuna delle quali inferiori al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e ad € 150.000,00, che non rilevano per la qualificazione dell'appaltatore/concorrente in quanto accorpate nella prevalente, che si elencano ai fini dell'eventuale affidamento di parte/quota dei lavori in subappalto, il quale potrà essere autorizzato ad operatore qualificato per le predette, nei limiti di legge (v. parere MIT n. 3214 del 27/02/2025). Segue dettaglio delle voci:

Tabella n. 3

Categoria	Descrizione	Importo	Incidenza sul totale	Costo manodopera	Incidenza manodopera	Lavori a Corpo Incidenza	Lavori a misura
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	147.069,46 (di cui oneri sicurezza 19.703,81)	4,6%	28.029,79	5,2%	127.365,65 (6,27%)	0,00 (0%)
OS21	Opere strutturali speciali	37.601,74 (di cui oneri sicurezza 5.037,74)	1,2%	6.188,00	1,2%	32.564,00 (1,60%)	0,00 (0%)

### Si precisa altresì:

◆ Tra le lavorazioni di cui alla categoria prevalente (OG3) rientrano attività di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 190/2012 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»), in particolare:

- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi.

L'operatore economico (appaltatore, subappaltatore, subaffidatario) che eseguirà la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 dovrà essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura del luogo ove ha la propria sede oppure deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco; nel caso di raggruppamento temporaneo l'iscrizione deve essere posseduta dall'impresa che esegue le suddette lavorazioni ovvero da tutti i componenti il raggruppamento, in ragione dell'oggettiva organizzazione delle prestazioni stabilita all'interno del raggruppamento.

◆ Relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OG8, OS11 e OS12-A), i lavori appartenenti a ciascuna delle predette categoria sono eseguibili direttamente dal concorrente solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione (attestazione SOA nelle corrispondenti categorie e classifiche ovvero in classifica superiore) oppure se il concorrente partecipa in raggruppamento temporaneo (consorzio ordinario, aggregazione di rete e GEIE) con impresa in possesso del suddetto requisito di qualifica.

In difetto, il concorrente dovrà obbligatoriamente subappaltare (nel DGUE, alla sezione denominata “*Subappaltatori*” e nella “Domanda di partecipazione”) una o più delle predette lavorazioni (c.d. subappalto “qualificatorio” o “necessario”), assicurando il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente, a pena di esclusione<sup>1</sup>.

La mancata manifestazione della volontà di fare ricorso al subappalto per una o più delle categorie scorporabili (in assenza di autonoma qualificazione come operatore singolo o in raggruppamento) comporta il difetto del requisito e l'esclusione dalla gara, senza che possa operare il soccorso istruttorio.

◆ Le lavorazioni riconducibili alla categoria OS30 dovranno essere eseguite da installatori aventi i requisiti di abilitazione di cui al D. M. n. 37/2008, per la specifica tipologia di impianti oggetto di appalto.

### 3.1. DURATA

L'appalto ha durata di **550** (cinquecentocinquanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo sospensioni e proroghe.

È facoltà della Provincia procedere all'esecuzione in via d'urgenza, anche prima della stipulazione stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, e dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

### 3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Si applica l'art. 60 del Codice s.m.i.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 30, comma 1, Allegato II.12, del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (tre per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del 90% (novanta per cento) dell'eccedenza, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici sintetici ISTAT di costo di costruzione (art. 60, comma 3, lett. a) del Codice).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 119 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis .

### **3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Non sono previste opzioni e modifiche.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Provincia appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 3.225.428,57.

### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, è tenuta anch'essa ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 67, comma 7, del Codice).

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo

alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto all'articolo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice i requisiti generali, di cui al presente **punto 5**, sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Pari opportunità generazionali e di genere ed inclusione lavorativa**

Ai sensi dell'art. 1, Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, pertanto tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 s.m.i., devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, **a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto**, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**Sono esclusi** dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, diversi da quelli tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 s.m.i., che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 o la relazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice .

### **Iscrizione in white list**

L'operatore economico (appaltatore, subappaltatore, subaffidatario) che eseguirà le lavorazioni di cui al precedente paragrafo 3, ricadenti tra le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui sede.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, l'iscrizione deve essere posseduta dall'impresa che esegue le suddette lavorazioni ovvero da tutti i componenti il raggruppamento, in ragione dell'oggettiva organizzazione delle prestazioni stabilita all'interno del raggruppamento.

In sede di presentazione dell'offerta il concorrente è chiamato pertanto a dichiarare se è iscritto o a presentato domanda d'iscrizione o rinnovo in *white list* ovvero se, in quanto non iscritto, demanderà l'esecuzione delle lavorazioni c.d. sensibili - cioè ricadenti nell'elenco di cui sopra - ad operatore economico iscritto.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (c.d. *pantouflage*).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel [Patto d'Integrità](#), approvato con delibera del Consiglio provinciale di Verona n. 16 del 18 luglio 2024, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi del medesimo art. 2, comma 4.

Costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Provincia con deliberazione di Giunta n. 17 del 30/1/2014, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona (consultabile al link: [Codice di comportamento](#)).

## **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto all'art. 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituisce requisito di idoneità professionale:

- ◆ **Iscrizione nel Registro delle imprese**, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, oppure iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- ◆ Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, di:

- ◆ **Attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)**, di cui all'art. 100 del Codice e all'Allegato II.12, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicato al punto 3 del presente bando di gara, di cui dovranno essere forniti i seguenti dati identificativi:
  - società di attestazione SOA emittente, data del rilascio e numero di certificato;
  - data di rilascio dell'attestazione di qualificazione e relativa scadenza;
  - categorie di qualificazione e relative classifiche di importi.

La dichiarazione attestante il possesso di tale requisito deve essere resa nel "Documento di gara unico europeo - DGUE" (Allegato 2).

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio la qualificazione del certificato SOA previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Si invita in ogni caso l'operatore a dimettere copia della propria SOA nell'apposito campo della piattaforma Sintel come oltre spiegato (v. paragrafo 15.5).

N.B.:

- nel caso di scadenza quinquennale della SOA, la procedura di rinnovo dovrà essere stata avviata nei termini di cui all'art. 16, comma 5, Allegato II.12 del Codice, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'efficacia dell'attestazione SOA. Nelle more della procedura di rinnovo, il concorrente dovrà allegare copia dell'apposito contratto stipulato con una delle SOA autorizzate. Soltanto in caso di ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 16, comma 5, Allegato II.12 è riconosciuta all'impresa l'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alla gara; in difetto, il mancato rispetto del detto termine (90 gg.), determina in capo all'OE la sopravvenuta perdita del possesso dell'attestazione di qualificazione e, per l'effetto, l'esclusione dalla gara per mancanza del requisito di partecipazione. Il contratto di rinnovo deve essere allegato in copia nell'apposito campo della piattaforma Sintel "Attestazione SOA".

- l'OE deve sottoporsi a verifica triennale dell'attestazione SOA, da avviarsi in data non antecedente a 90 giorni dalla scadenza, come indicato all'art. 17, Allegato II.12. In pendenza della verifica è possibile partecipare alla gara solo documentando di avere stipulato apposito contratto di verifica del mantenimento dei requisiti con la medesima SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione. Il contratto di verifica deve essere allegato in copia nell'apposito campo della piattaforma Sintel "Attestazione SOA".

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente

## 6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale:**

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale:**

Il requisito di cui al **punto 6.2** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice (v. art 68, comam 11, del Codice). Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate, ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

#### **Requisiti di idoneità professionale:**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale:**

I requisiti di cui al **punto 6.2** per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice sono disciplinati dall'Allegato II.12.

Per i **Consorzi Stabili** di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), rimane fermo che:

- se esegue i lavori di cui in appalto esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti propri sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate (art. 67, comma 1, lett. b) del Codice);
- se esegue i lavori di cui in appalto tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice (art. 67, comma 1, lett. c) del Codice).

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate, ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione.

### **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi, ai sensi dell'art. 104 del Codice, di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Qualora si indichi come ausiliario un Consorzio, possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 67, comma 7 del Codice, i requisiti maturati in proprio dallo stesso Consorzio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

È sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 s.m.i.), per le imprese che abbiano presentato ricorso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti al punto 5 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti previsti al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, come indicato all'art. 26 dell'Allegato II.12, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di **dieci giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo (nel DGUE e nella domanda di partecipazione).

In caso di mancata indicazione il subappalto è **vietato**.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà eseguire direttamente più del 50% delle lavorazioni di cui alla categoria OG3.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, in ragione della peculiarità dell'intervento di consolidamento strutturale e di adeguamento sismico su unico manufatto, tenuto conto dell'esigenza di assicurare controllo, sicurezza e speditezza delle attività di cantiere (**divieto di «subappalto a cascata»**).

I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1. Nella domanda di partecipazione il concorrente assume l'impegno di subappaltare alle piccole e medie imprese predetta quota oppure una quota inferiore, dandone in tal caso motivazione in ragione dell'oggetto, delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, determinate in coerenza

con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva dei cui all'art. 60 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni);
- una quota pari al 10% (dieci per cento) di occupazione femminile.

Il riferimento è alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentale, intendendosi per nuove assunzioni le risorse contrattualizzate, quali regolamentate dal D.lgs. n. 81/2015. In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso.

La quota percentuale di assunzioni da riservare alle donne è stimata, riguardo al presente appalto, nella misura del 10%, atteso che nel settore di riferimento il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (pari per l'anno precedente al 9%) si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati (decreto del Ministero del lavoro 30/12/2024).

La riduzione della percentuale da destinare all'occupazione di femminile è motivata in rapporto al valore di occupazione femminile registrato da ISTAT per il settore Ateco delle costruzioni, anno 2024, significativamente più basso rispetto alla media nazionale negli altri settori.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono altresì tenuti a consegnare alla Stazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che predetta interpretazione appare allo stato la più aderente al testo dell'articolo 1, comma 3, Allegato II.3 del Codice e alle indicazioni del D.M. 2 giugno 2023 recante le Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Qualora risultasse, nel corso dello svolgimento della presente gara, che sono tenuti a consegnare predetta relazione, relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge 12 marzo 1999, n. 68, anche gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti, sarà chiesto in sede di stipula all'aggiudicatario di assumersi l'impegno di consegnare la relazione entro 6 mesi dalla conclusione del contratto.

Gli operatori economici (aggiudicatario e/o subappaltatore e/o lavoratori autonomi) che operano nei cantieri edili, come definiti dall'art. 89 T.U. Sicurezza<sup>2</sup>, devono essere in possesso di patente c.d. a punti, ovvero di

<sup>2</sup> Come indicato all'Allegato X della legge n. 81/2008, sono lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1, lett. a): I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali

attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 81/2008 cit., come mod. dal D.L. n. 19/2024, conv. in legge n. 56/2024, recante «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti», nonché del regolamento di cui al [D.M. 18 settembre 2024, n. 132](#) e successiva [Circolare INL 23 settembre 2024, n. 4](#).

Resta obbligo dell'aggiudicatario osservare le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37/2008, denominato «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» (in G.U. n. 61/2008).

#### **10. GARANZIA PROVVISORIA**

Non è prevista a mente dell'art. 53 del Codice.

#### **11. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

#### **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 165 (euro centosessantacinque/00), secondo le modalità di cui alla [Delibera ANAC n. 598/2024](#) in G.U. - Serie generale - n. 85 del 11 aprile 2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE.

Il concorrente è richiesto di caricare, in ogni caso, nell'apposito campo della Piattaforma (denominato «Contributo ANAC») la ricevuta di pagamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Provincia richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di partecipazione di RTI e consorzi il versamento è unico e dovrà essere effettuato:

- a) in ipotesi di RTI e di consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- b) in ipotesi di consorzio di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili dal consorzio stesso.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

#### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il giorno:

**28 luglio 2025 - ore 12:00**

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si suggerisce di avviare le attività di sottomissione dell'offerta in anticipo rispetto alla scadenza prevista così onde evitare ritardi ed omissioni nella trasmissione.

delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.- Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

### 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nel documento [Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel](#), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'operatore economico deve accedere all'interfaccia "*Dettaglio*" di Sintel e seguire il percorso guidato nelle sue sequenze, compilando ed inviando in tal modo l'"OFFERTA" composta da:

- A) **Documentazione amministrativa;**
- B) **Offerta economica.**

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi da 15 a 17.2) dell'iter "*Invia offerta*". I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma, fermo restando che il sistema ne consente la modifica sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf.

Si raccomanda:

- massima attenzione nell'inserire i documenti e gli allegati nella sezione pertinente ed, in particolare, di non indicare o comunque fornire dati relativi all'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa ad essa, pena l'**esclusione** dalla procedura.
- di procedere con anticipo alla sottomissione dell'offerta rispetto alla scadenza del termine di presentazione, così da verificare previamente le modalità operative e procedere correttamente alla trasmissione. Si segnala che la funzionalità "*salva*" consente di interrompere il percorso "*Invia offerta*" per completarlo in un momento successivo.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma in "*Documentazione di gara*". Qualora sia necessario il caricamento di più file utilizzando un formato di compressione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di aggregazione dati/documenti), **dovranno essere firmati digitalmente tutti i file singoli contenuti nella cartella compressa**, non anche la cartella compressa.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, qualora sia stata richiesta.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nella propria offerta, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimneto degli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- è sanabile mediante soccorso istruttorio, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine **di sette giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e su ogni relativo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA "A" - step 1

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- (a) Domanda di partecipazione, **firmata digitalmente**;
- (b) Imposta di bollo;
- (c) DGUE - Documento di gara unico europeo **in formato.xml ed in formato.pdf**, entrambi **firmati digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore in possesso di adeguati poteri), con cui il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articoli 94 e 95 del Codice e di possedere tutti i requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara;
- (d) Contributo ANAC;
- (e) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, a pena di esclusione, per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, D.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, **firmato digitalmente** (*obbligatorio per gli operatori che occupano più di 50 dipendenti*);
- (f) Dichiarazione di equivalenza CCNL applicato dall'operatore economico, **firmata digitalmente** (*obbligatorio per gli operatori che dichiarano di applicare un Contratto collettivo nazionale diverso da CCNL F012 oppure F015 oppure F018*);
- (g) Attestazione SOA;
- (h) (*eventuale*) Procura, **firmata digitalmente**;
- (i) (*eventuale*) Documentazione relativa all'avvalimento, **firmata digitalmente**;
- (l) (*eventuale*) Documentazione in caso di Concordato preventivo con continuità aziendale, **firmata digitalmente**;
- (m) (*eventuale*) Documentazione ulteriore per i soggetti associati (RTI o Consorzio), **firmata digitalmente**;

Tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia (Allegato 1) e caricata sulla piattaforma Sintel nel campo denominato "Domanda di partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3<sup>3</sup>.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h). del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice, predetti soggetti sono:

- a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) un socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) i soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) il direttore tecnico o il socio unico;
- h) l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma, 1 lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, del Codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, comma 4, lettera h), del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020;
- di accettare in caso di aggiudicazione, i requisiti di partecipazione e le condizioni di esecuzione di cui al punto 9 del presente disciplinare di gara;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ovvero le ragioni per cui non vi è assoggettato.

Dichiara inoltre:

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il [Patto d'Integrità](#) della Provincia di Verona;

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia ove ha la propria sede o di aver presentato domanda di iscrizione oppure di affidare a terzi in possesso del requisito l'esecuzione delle lavorazioni di cui al punto 3 rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo punto 27.
- di esprimere, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del Codice, il consenso al trattamento dei dati tramite fasciolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice medesimo (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante dei requisiti di cui all'art. 99 nonché per le altre finalità previste dal Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono **firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di procura** e caricate a sistema nel campo denominato "*Domanda di partecipazione*" - Busta A - unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;

Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della **procura (generale o speciale)** nel campo apposito denominato "*(eventuale) Procura*". **Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.**

Si precisa: se gli spazi riservati nella modulistica messa a disposizione non dovessero essere sufficienti, è possibile fare riferimento ad allegati numerati, purché gli stessi non rivedano il contenuto del modello. In tal caso deve essere fatta un'unica scansione della documentazione con sottoscrizione digitale di file unico.

Si precisa: se gli spazi riservati nella modulistica messa a disposizione non dovessero essere sufficienti, è possibile fare riferimento ad allegati numerati, purché gli stessi non rivedano il contenuto

del modello.

### 15.1.1 Dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato dall'operatore economico

Qualora il concorrente dichiarerà nella domanda di partecipazione di applicare un CCNL diverso, allega la dichiarazione illustrativa delle equivalenze ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, Allegato I.01, del Codice.

La dichiarazione è redatta tenuto conto dei criteri di valutazione delle equivalenze economiche e normative di cui all'art. 4, commi 2 e 3, dell'Allegato I.01 medesimo, come da Modello messo a disposizione dalla Provincia (Allegato 4).

La dichiarazione di equivalenza è inserita nella busta amministrativa, nell'apposito campo denominato "*Dichiarazione di equivalenza CCNL applicato dall'operatore economico*" unitamente all'eventuale documentazione probatoria a supporto.

### 15.2 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, pari da € 16,00 (euro sedici/00), va effettuato tramite:

- PagoPA accessibile al link [Imposta di bollo virtuale](#), compilare con i dati richiesti e procedere con il pagamento. Nel campo causale riportare: "imposta di bollo, l'oggetto della gara (in breve) ed il CIG;
- F24, o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 e rendere apposita dichiarazione con cui attesta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, indicando il numero seriale della marca, il nome della procedura ed il CIG, i propri riferimenti (denominazione e ragione sociale) allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento l'operatore economico allega, nel campo "*Imposta di bollo*", la ricevuta del pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario o la suddetta dichiarazione.

### 15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

L'operatore economico deve compilare e caricare a sistema, nell'apposito campo della Piattaforma denominato "*DGUE*" il "Documento di gara unico europeo".

A tal fine procede a generare il **DGUE Response** partendo dal DGUE Request messo disposizione dalla Stazione (Allegato 2).

Di seguito i passaggi:

- effettuare l'accesso al sistema Sintel dal Tab "*Procedure*" e poi cliccare il tasto "*Compila DGUE*" per essere indirizzati alla prima pagina del processo di creazione del DGUE Response;
- importare nella piattaforma il file .xml del DGUE fornito dalla Stazione appaltante e procedere alla compilazione di ogni sezione con i dati richiesti secondo il percorso guidato;
- ultimata la compilazione, cliccare "*Conferma creazione DGUE*", quindi "*Scarica eDGUE*" selezionando la versione "*pdf format*", infine salvare nel proprio computer il file DGUE Response in formato. **XML** e in formato **PDF**.
- Il DGUE Response.pdf deve essere **firmato digitalmente** e caricato, assieme al DGUE Response.xml **firmato digitalmente**, nell'apposito campo della busta amministrativa come allegato della documentazione di gara.

Si segnala ai fini della corretta compilazione del DGUE:

- nella sezione "*Informazioni sui Rappresentanti dell'Operatore Economico*" occorre indicare **TUTTI** i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice (non solo il rappresentante legale o il procuratore).
- il possesso della SOA va dichiarato nella sezione "*Registrazione in elenchi ufficiali*" spuntando "Sì". L'operatore economico dovrà indicare nello spazio del riquadro i seguenti dati:
  - società di attestazione SOA emittente, data del rilascio e numero di certificato;

- data di rilascio dell’attestazione di qualificazione e relativa scadenza;
- categorie di qualificazione e relative classifiche di importi;
- nella sezione del DGUE denominata “*Subappaltatori*” è necessario spuntare “SÌ” se si intende ricorrere al subappalto (facoltativo o qualificatorio). In questo caso si aprirà un finestra ove è possibile indicare il codice CPV (in “*Attività svolta*”) e la quota di subappalto (in “*Quota sull’importo contrattuale*”) non la/le categoria/e di cui al presente disciplinare. L’operatore economico che intende ricorrere a subappalto compila pertanto il paragrafo 3 della “Domanda di partecipazione” (Allegato 1), intitolato “*Dichiarazioni in caso di subappalto*” ove è possibile specificare in relazione a ciascuna categoria di lavori le quote/percentuali oggetto di subappalto facoltativo o necessario;
- si ricorda che in caso dell’adozione di misure di *self cleaning* (a mente dell’art. 96, commi 2-3-4-6, del Codice) l’operatore economico dovrà inserire nel FVOE la relazione illustrativa ed indicare nel DGUE il riferimento al documento caricato nel fascicolo virtuale dell’operatore economico.
- qualora talune finestre richiedano informazioni di tipo descrittivo e lo spazio non sia sufficiente ai fini della completa compilazione da parte del concorrente, è possibile fare rinvio ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “VEDI ALLEGATO n. \_\_”);

Per le modalità di redazione del DGUE si rimanda al documento [e-DGUE - Creazione Response](#) messo a disposizione sulla Piattaforma nella sezione “Guide e Manuali”.

Si invita l’operatore economico a consultare anche il [Comunicato del MIT n. 0006212 del 20 giugno 2023](#) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” (Allegato 3).

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l’operatore economico attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice; di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (articoli 94 - 98) riferita a tutti i soggetti indicati dall’art. 94, comma 3, del Codice e di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori;
- in caso di avvalimento da ciascuna ausiliaria;
- in caso di ricorso all’istituto della cooptazione dall’impresa cooptata.

#### 15.4 CONTRIBUTO ANAC

Si invita l’operatore economico ad allegare in questo campo la ricevuta di pagamento del contributo ANAC, come previsto al precedente punto 12.

#### 15.5 COPIA DELL’ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 46, D.LGS. n. 198/2006

Gli operatori economici che **occupano oltre cinquanta dipendenti** devono produrre, **a pena di esclusione**, copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, mediante caricamento nell’apposito campo della documentazione amministrativa denominato “*Copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile*” e nel FVOE.

#### 15.6 ATTESTAZIONE SOA

Nel campo “*Attestazione SOA*” l’operatore economico può inserire copia della propria Attestazione SOA in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La produzione di copia, anche non autenticata, della certificazione da parte degli operatori economici è richiesta al fine di accelerare le operazioni di verifica da parte della Stazione appaltante.

### **15.7 PROCURA**

Il concorrente allega in questo campo, se ricorre il caso, copia conforme all'originale della procura (generale o speciale) come indicato al paragrafo 15.1, penultimo periodo.

### **15.8 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente compila l'apposita Sezione denominata "*Imprese ausiliarie*" del "Documento unico di gara europeo - DGUE" indicando:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

Per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il **consenso al trattamento dei dati** tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la **dichiarazione di avvalimento**, contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento;
- 3) il **contratto di avvalimento**, che dovrà riportare in modo compiuto ed esauriente a pena di nullità:
  - i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane prestatati in modo determinato e specifico;
  - la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
  - il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati; ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad esempio precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del contratto);
- 4) il **DGUE** reso e sottoscritto dall'impresa ausiliaria.

### **15.9 DOCUMENTAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 D.LGS. n. 14/2019**

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità.

La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente ed allegata nell'apposito campo Sintel denominato "*Concordato preventivo con continuità aziendale*".

### **15.10 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti ovvero della/e percentuale/i dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti ovvero della/e percentuale/i dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) le parti o le quote percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti o le quote percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti o le quote percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

#### **▪ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti o le quote percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

#### **▪ in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti o le quote percentuali di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per i consorzi stabili**

- **DGUE** compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- **dichiarazione** resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
  - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
  - b) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

### **Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice**

- **DGUE** compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- **dichiarazione** resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

- a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

La documentazione sopra elencata deve essere caricata nell'apposito campo Sintel denominato "*Documentazione ulteriore per i soggetti associati*".

## 16. OFFERTA TECNICA - BUSTA "B"- step 2

Non è prevista la presentazione di Offerta tecnica per la presente procedura.

## 17. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA "C"- step 3

Al terzo step del percorso guidato "*Invia offerta*" l'operatore economico deve inserire, a pena d'inammissibilità, la propria offerta economica.

L'offerta economica deve essere **sottoscritta digitalmente**, secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al precedente paragrafo 15.1.

◆ Il concorrente deve:

- (a) nel campo "*Offerta economica*" inserire il ribasso offerto, rispetto all'importo posto a base di gara (€ 2.809.580,19), espresso in percentuale utilizzando i decimali ammessi dalla Piattaforma,
- (b) nel campo "*di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico*" indicare il valore dei propri oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- (c) nel campo "*di cui costi del personale*" inserire il valore (in euro) dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- (d) nel campo "*Costi della sicurezza derivanti da interferenza*" inserire l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso indicato dalla Stazione appaltante (€ 415.848,38).

Il valore indicato nel campo grigio "Offerta economica complessiva", presente a sistema sulla Piattaforma, non è modificabile ma di sola consultazione ed è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza".

La mancata indicazione dei "costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza" e/o dei "costi della manodopera" è **causa di esclusione** e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo a base di gara, qualora incidente sul costo della manodopera quale stimato dalla Stazione appaltante, deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14, del Codice)

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

È esclusa l'offerta in caso di mancata separazione di inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa.

### 17.1 RIEPILOGO DELL'OFFERTA - step 4

Al quarto step del percorso guidato "*Invia offerta*", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "*Documento d'offerta*", in formato .pdf, contenente i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare predetto documento e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "*Documento d'offerta*" debitamente firmato digitalmente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "*Invia offerta*" in Sintel.

Il Documento d'offerta, a pena di esclusione, è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1, in particolare, in caso di raggruppamenti temporanei costituenti, l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i soggetti che compongono il costituendo raggruppamento.

### 17.2 INVIO OFFERTA - step 5

Al quinto step del percorso guidato “*Riepilogo ed invio dell’offerta*” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “*Invia offerta*”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo mediante unico ribasso sull’importo posto a base di gara.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la Provincia procederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, commi 1 e 2, del Codice - in quanto appalto inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta interesse transfrontaliero certo - all’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale in base al **Metodo “A” di calcolo di cui all’Allegato II.2 D.lgs. n. 36/2023.**

In caso di migliori offerte uguali si procederà mediante sorteggio di cui sarà dato avviso, almeno 1 (un) giorno prima, mediante l’interfaccia “*Comunicazioni*” della piattaforma di negoziazione.

In caso di un numero di offerte ammesse inferiori a cinque, il RUP procederà alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Codice, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice (costi manodopera ed oneri aziendali), appaia anormalmente bassa.

## **19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Di regola le operazioni di gara saranno svolte in seduta riservata. Tutte le operazioni sono espletate mediante la Piattaforma Sintel, pertanto ogni fase della gara è tracciata dal Sistema.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Poichè la Stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Codice, si procederà prima alla valutazione dell’offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Si segnala, in attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di e-procurement Sintel, che, operativamente, si seguiranno le modalità di gestione del Sistema funzionali allo scorrimento dei vari step in Piattaforma.

Il RUP muoverà come di seguito:

1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
2. alla verifica della validità della firma digitale apposta;
3. all’avvio operativo della fase di valutazione amministrativa, senza verifica del contenuto della documentazione amministrativa medesima, quindi alla chiusura funzionale a Sistema della fase amministrativa, passaggio obbligato per accedere alle offerte economiche;
4. valutazione delle offerte economiche ed individuazione della migliore offerta non anomala;
5. esame della documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria.

## **20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La Stazione appaltante provvede all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In ogni caso, e comunque qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il RUP richiede al concorrente, ai sensi dell’art. 110, del Codice, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, qualora l’offerta appaia anormalmente bassa.

A tal fine il RUP assegna un termine **non superiore a quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

La verifica della congruità dell'offerta è sempre attivata qualora il concorrente indichi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla Stazione appaltante.

Il RUP procede, in sede di verifica della congruità dell'offerta, a valutare l'equivalenza delle tutele economiche e normative del contratto collettivo nazionale che l'operatore economico dichiara di applicare al personale impiegato nell'appalto quando diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante. Allo scopo si avvarrà della dichiarazione allegata nella busta amministrativa dall'operatore in sede di presentazione dell'offerta, ferma la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si procede a verificare la prima migliore offerta e, con le stesse modalità, le successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità tutte le offerte anormalmente basse.

## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando/disciplinare.
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a **cinque giorni**;
- e) ricalcolare la media e a riformulare la graduatoria.

È fatta salva per la facoltà di sottoporre alla verifica della documentazione amministrativa anche il soggetto risultato secondo in graduatoria e/o di effettuare verifiche a campione.

È fatta altresì salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la Stazione appaltante potrà decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace (art. 17, comma 5, del Codice).

In caso di esito negativo, si procederà all'esclusione del concorrente primo in graduatoria, alla segnalazione ad ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria quando richiesta.

Quindi a ricalcolare la media e ad effettuare le verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà, nei termini sopra detti, mediante scorrendo la graduatoria.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto è stipulato entro 30 (trenta) giorni, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione trascorsi 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Similmente, per le certificazioni allo stato non verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico che la Stazione appaltante richiede direttamente (extra FVOE) agli Enti certificatori, qualora siano decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni, richiede all'operatore economico un'autocertificazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare, riservandosi di procedere ad aggiudicazione.

All'atto di stipulazione del contratto, ovvero all'atto di consegna dei lavori in via d'urgenza, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 53, comma 4, del Codice (v. art. 15 dello Schema di contratto);
- la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice (v. art. 16 dello Schema di contratto).

Si procederà in tal sede a verificare anche il possesso della c.d. patente a punti nei cantieri e della normativa relativa («Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti») di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, come sostituito dall'art. 29, comma 19, lett. a) del D.L. n. 19/2024, conv. legge n. 56/2024).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata prima della stipula ai sensi e nei casi di cui all'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro **sette giorni** dall'accensione del conto-corrente ovvero, nel caso di conti-correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da soggetto munito di procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascuna procedura di gara deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascuna procedura di gara ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali

– Codice disciplinare e codice di comportamento” (consultabili direttamente al link: [Codice di comportamento](#) e al link: [Patto d’Integrità](#)).

## **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del Codice.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

La partecipazione alla presente procedura equivale a visione e ad esplicita espressione del consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.

Il dirigente

Carlo Poli